

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 09/43/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

È in contestazione l'accertamento RPEF anno 2004 a carico del Sig. MA. GI. residente a Giussano (MI), Cascina Costa n. 1 come conseguenza dell'accertamento del maggior reddito d'impresa della Società MA. IMPIANTI SAS della quale il ricorrente è Socio al 10,90%.

Si rileva che analogo accertamento è stato notificato anche a ciascuno degli altri Soci che hanno presentato autonomi Ricorsi discussi e decisi anch'essi in data odierna (20.06.2011).

Trattasi in sostanza della imputazione ai Soci, in rapporto alla loro quota di partecipazione, del reddito fiscale nella Società partecipata come previsto dall'art. 5 del Tuir.

L'accertamento a carico della SAS dal quale sono derivati quelli a carico dei Soci risulta contestato ed è pendente presso la competente Commissione Tributaria di Como (nelle controdeduzioni dell'Agenzia e nel Ricorso dei Soci si afferma che la Società Ma. Impianti Sas nelle persone dei Soci ha provveduto a proporre Ricorso presso la Commissione Tributaria di Como).

Si è in presenza di una evidente situazione di litis consorzio necessario per cui, come previsto dall'art. 14 D. Lgs. 546, al processo devono partecipare tutte le "parti" coinvolte e la controversia non può essere limitata ad alcuna di essa.

Nei Ricorsi, tutti identici nei contenuti, sostanzialmente viene riproposta la contestazione qui fatta con riferimento al reddito della Società. Viene contestata in particolare la fondatezza e legittimità dell'accertamento del maggior reddito societario in quanto effettuato attraverso lo strumento dello "Studio di Settore".

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di applicare lo Studio di Settore (e quindi accertare maggior ricavi in via presuntiva) dopo aver constatato la presenza di alcune "anomalie" ed "incoerenze" in alcuni elementi del "cluster" (rendimento x addetti, durata delle scorte).

Tali anomalie sarebbero un indizio sulla non attendibilità dei dati gestionali, contabili e quindi dei ricavi contabilizzati.

Viene rilevato che la situazione di squilibrio tra ricavi dichiarati e presunti sussiste anche per altri anni:

	2003	2005	2006
Ricavi dichiarati	202.686	174.019	312.504
Ricavi presunti	233.223	246.686	253.309
Differenza	30.537	72.667	59.195

Prima dell'accertamento vi è stato il "contraddittorio" ove i ricorrenti hanno formulato varie eccezioni per sottolineare che l'anno 2004 era da considerarsi un anno anomalo per il calo del fatturato, che trattasi di attività specifica e che il lavoro è acquisito solo sui "commesse".

Sono stati esibite "analisi", "prospetti" di costi e ricavi con la evidenza che nell'anno 2006 quando le "commesse" sono cresciute vi è stata una buona ripresa anche in termini di risultati.

I ricorrenti contestano la validità delle procedure trattandosi di una metodologia statistica affidata a calcoli probabilistici e che quindi non rispetterebbero la realtà gestionale.

L'Agenzia delle Entrate in fase di contraddittorio ha manifestato la disponibilità a ridurre i ricavi presunti allineandoli ad €63.436 anziché al ricavo puntuale di €84.576.

MOTIVAZIONI

La Commissione, preso atto che con riferimento all'anno 2004 a carico della Società MARTIN IMPIANTI SAS della quale il Sig. Ma. Gi. è compartecipe nella misura del 10,90% sono stati determinati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como con Sentenza n. 168/2/2010 del 25.05.2010 depositata il 26.10.2010 maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati di €42.288, accoglie in parte il Ricorso determinando di conseguenza un maggior imponibile IRPEF da parametrarsi al suddetto valore.

Spese compensate.